

Si rammenta in proposito che il 29 luglio 2003 il ricorrente ha partecipato a Bruxelles ai lavori di una commissione di concorso di cui era il presidente. Si è ivi recato con un veicolo a noleggio posto a sua disposizione dalla Commissione. Al suo ritorno a Lussemburgo avrebbe fatto rifornimento di combustibile e proprio un errore emergente sullo scontrino per quanto riguarda l'ora impressa su quest'ultimo sarebbe all'origine del presente ricorso.

A sostegno delle sue istanze, il ricorrente rileva che:

- la violazione degli artt. 24, 62, 64 e 71 dello Statuto e 11 del suo allegato VII nonché le disposizioni della «Guida in materia di missioni» (Decisione della Commissione 23 maggio 2003) e della «Guida ad uso degli addetti alla liquidazione delle missioni», del marzo 2003,
 - la violazione del dovere di tutela del legittimo affidamento,
 - l'esistenza nella fattispecie di manifesti errori di valutazione.
-

Ricorso proposto il 18 aprile 2005 dalla sig.ra Dimitra Lantzoni contro la Corte di giustizia delle Comunità europee

(Causa T-156/05)

(2005/C 155/52)

(Lingua processuale: il francese)

Il 18 aprile 2005 la sig.ra Dimitra Lantzoni, domiciliata a Lussemburgo, rappresentata dall'avv. Michèle Bouché, ha presentato un ricorso contro la Corte di giustizia delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione del Comitato preposto ai reclami 8 marzo 2005, per la parte che respinge i due reclami della ricorrente 22 settembre 2004 diretti, rispettivamente, contro l'assegnazione dei punti di promozione applicata alla stessa relativamente all'anno 2002 e contro la sua mancata promozione nell'ambito dell'esercizio di promozione 2003,
2. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel novembre 2003 la ricorrente, dipendente della convenuta, veniva informata del fatto che non le era stato attribuito alcun

punto di promozione. Ella contestava tale decisione in quanto il suo rapporto informativo non sarebbe stato ancora definitivo al momento dell'assegnazione dei punti di promozione. In seguito a tale contestazione nonché al miglioramento della sua valutazione da parte del compilatore di appello, il superiore gerarchico della ricorrente ha riesaminato il suo caso alla luce della valutazione definitiva ma ha nuovamente deciso di non attribuirle punti di promozione per il 2002. Con il suo ricorso la ricorrente impugna quest'ultima decisione, nonché quella di non promuoverla nell'ambito dell'esercizio 2003.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca un manifesto errore di valutazione, fondato su un'asserita incoerenza tra la decisione di non attribuirle punti di promozione e le valutazioni e l'unito giudizio contenuti nel suo rapporto informativo. La sig.ra Lantzoni rileva altresì che la convenuta aveva compiuto i suoi meriti non con il complesso dei dipendenti dell'istituzione aventi i requisiti per la stessa promozione ma esclusivamente con gli altri dipendenti del suo servizio, violando sia l'art. 45 dello Statuto sia il punto 8 dell'allegato della decisione della Corte relativo alle promozioni. Ella fa valere inoltre alcune asserite irregolarità del parere del comitato di promozione, ossia l'inosservanza del contraddirittorio e dei diritti alla difesa.

Quanto alla contestazione della decisione di non promuoverla, la ricorrente sostiene che la sua valutazione non giustificherebbe assolutamente un blocco della sua carriera, tanto più che le censure che le vengono indirizzate nei suoi rapporti informativi sarebbero vaghe e immotivate.

Ricorso della Hoechst AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 aprile 2005

(Causa T-161/05)

(2005/C 155/53)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 25 aprile 2005 la Hoechst AG, Frankfurt am Main (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann e U. Itzen, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 17 febbraio 2005 nella parte in cui essi riguardano la ricorrente;
- in subordine ridurre in misura adeguata l'ammenda inflitta all'art. 2 della decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Nella decisione impugnata 19 gennaio 2005, C(2004)4876 def., la Commissione ha constatato che la ricorrente e altre imprese avrebbero violato l'art. 81, n. 1, CE (e dal 1º gennaio 1994 l'art. 53, n. 1, del Trattato SEE) in quanto esse avrebbero attribuito quote di volume ed acquirenti, concertato aumenti di prezzo, istituito un sistema di compensazioni, scambiato informazioni sui volumi di vendita e sui prezzi, partecipato a regolari incontri ed intrattenuto altri contatti per fissare e mettere in pratica le menzionate restrizioni. A causa di tali infrazioni è stata inflitta un'ammenda alla ricorrente.

La ricorrente poggia nel suo ricorso su sette motivi. In primo luogo essa sostiene che, a causa della separazione e successiva esternalizzazione dell'attività di cui trattasi, per motivi di diritto non le si poteva infliggere alcuna ammenda.

In secondo luogo la ricorrente fa valere che l'imposizione di un'ammenda sarebbe inammissibile pur ammettendo che la ricorrente possa esservi condannata dato che un'amnistia è stata accordata all'impresa divenuta in seguito la società madre della società che l'aveva richiesta, ma non alla ricorrente quale società madre di quest'ultima. In tale contesto la ricorrente afferma l'assenza di evidenti motivi di diritto ai fini di una siffatta differenziazione.

Il terzo motivo di ricorso riguarda il calcolo dell'ammenda. A parere della ricorrente essa, non avendo contestato la materialità dei fatti, avrebbe dovuto beneficiare di una riduzione del 10 % dell'ammenda in forza del regolamento del 1996 sui testi che riconoscono gli addebiti contestati.

La ricorrente fa valere inoltre la non proporzionalità e l'inadeguatezza, assolute e relative, dell'importo di base dell'ammenda, con riguardo alla prassi decisionale della Commissione in altri casi.

In quinto luogo la ricorrente contesta la possibilità di tener conto, per aumentare l'ammenda, di procedimenti anteriori cui si è fatto concreto riferimento e fa valere in subordine la violazione del principio *ne bis in dem*.

La ricorrente censura ulteriormente il mancato accesso al fascicolo e la grossolana illegalità della relazione del consigliere-uditore ed infine l'illegittimità dell'ingiunzione di cessare i comportamenti in atto.

Ricorso del Bundesverband deutscher Banken e.V contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 aprile 2005

(Causa T-163/05)

(2005/C 155/54)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 27 aprile 2005 il Bundesverband deutscher Banken e.V di Berlino, rappresentato dagli avv.ti H.-J. Niemeyer e K.-S. Scholz, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta 20 ottobre 2004, C(2004)3931 def COR — Landesbank Hessen-Thüringen;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004)3931 def COR, relativa ad aiuti di Stato in favore della Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (in prosieguo: la «Helaba»). Nella decisione impugnata la Commissione stabilisce, tra l'altro, che la rinuncia ad un'adeguata remunerazione pari allo 0,3 % per azione per la quota di capitale trasferito dal Land Hessen alla Helaba costituisce un aiuto incompatibile con il mercato comune.